

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1700

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANCREDI, NENNA D'ANTONIO, LO BELLO, MANFREDI,  
PERRONE, PERUGINI, PASQUALIN, ARTESE, QUIETI, VITI,  
NUCCI MAURO, ROCELLI, FORNASARI, PAGANELLI, RICCIUTI,  
VECCHIARELLI, RUSSO RAFFAELE, SCAIOLA**

*Presentata il 17 maggio 1984*

### Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che rielabora completamente — almeno dal punto di vista formale — le disposizioni della legge 14 novembre 1981, n. 648, è stata predisposta nella convinzione che la crisi dell'Ente nazionale italiano per il turismo derivi essenzialmente da due principali fattori:

a) carenza della dotazione finanziaria attuale, che copre a malapena le spese correnti;

b) assoggettamento ad un regime contabile che mal si concilia con le esigenze di funzionalità e managerialità di cui deve essere necessariamente attribuito ogni organismo, pubblico o privato, il cui compito principale sia quello di fronteggiare la concorrenza di altri paesi sui mercati turistici internazionali.

La Democrazia cristiana non ritiene d'altronde che il raggiungimento degli

obiettivi promozionali dello Stato e delle regioni possano prescindere dal mantenimento dell'istituzione a ciò deputata nell'ambito del comparto pubblico.

Il nostro ordinamento amministrativo è d'altronde sufficientemente ricco di figure pubbliche operanti con successo nei vari settori dell'economia per cui non si è ritenuto di condividere appieno le terapie proposte da chi — di fronte alla crisi della promozione proiettiva dell'immagine Italia, vorrebbe risolvere ogni problema ricacciando nei meandri, non sempre trasparenti, del regime privatistico l'esercizio di competenze espressive, al contempo, di una funzione (nei confronti della collettività intera) e di un servizio (nei confronti degli operatori) il cui rilievo pubblico è incontestato perché incontestabile.

Neanche si è ritenuto giusto aprire uno squarcio nel sistema del cosiddetto

parastato, allontanando il personale dell'Ente nazionale italiano per il turismo dal regime previsto nella legge n. 70 del 1975 per gli enti pubblici funzionali: i tre contratti che hanno, in successione regolato l'impiego pubblico in tali enti sembrano infatti disciplinare ancora oggi in modo soddisfacente le esigenze del personale dell'Ente nazionale italiano per il turismo, che si è più volte espresso, attraverso le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a favore della permanenza nel regime del parastato.

I problemi di funzionalità che hanno fino ad oggi impedito il pieno decollo del nostro ente di promozione turistica sono stati dunque affrontati nella consapevolezza dei limiti, anche di natura sistematica, che il nostro sistema positivo presenta e che possono essere temperati, ma non completamente travolti se non si vuole venir meno a quella visione d'insieme dei vari problemi che rappresenta la essenza di ogni atto politico, legislativo e amministrativo che esso sia.

Passando ad esaminare più da vicino le linee portanti dell'articolato in esame possiamo osservare come esso si divida in 19 articoli, molti dei quali ripetono essenzialmente disposizioni già esistenti (la cui affrettata stesura aveva peraltro dato luogo a più di un equivoco di natura interpretativa), altri le modificano invece completamente.

Articoli 1, 2 e 3: ribadiscono la natura pubblica dell'ente, ne specificano i compiti promozionali e dettano i principi e le procedure necessarie alla disciplina dei rapporti con le regioni.

Articoli 4 e 5: innovano completamente al precedente regime di elaborazione e di attuazione di piani e programmi promozionali della offerta turistica italiana all'estero, investendo, fra l'altro, il Comi-

tato di coordinamento per la programmazione turistica, creato dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, della funzione di approvazione delle scelte operative dell'ente.

Articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 12: individuano l'organigramma dell'ente e disciplinano i compiti assegnati a ciascun organo, monocratico o collegiale, operante nell'ambito dell'ente medesimo.

Articolo 10: disciplina, secondo i criteri generali vigenti per questa materia, il procedimento di emanazione dello statuto dell'ente.

Articolo 13: anche le disposizioni di tale articolo fissano il regime giuridico in base al quale è disciplinata la figura del direttore generale, tenendo conto in particolare di quanto stabilito, in materia, dalla citata legge n. 70 del 1975.

Articoli 14 e 15: richiamano le disposizioni finanziarie in base alle quali l'ente utilizza il contributo annuale dello Stato — elevato a lire 100 miliardi — e gli altri proventi necessari al suo funzionamento.

Articolo 16: richiama, conformemente alla disciplina attualmente in vigore, le disposizioni relative al collocamento in aspettativa del dipendente dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero.

Articoli 17 e 18: dettano norme transitorie e di attuazione della nuova legge, con particolare riferimento al regolamento amministrativo-contabile dell'ente, che potrà contenere disposizioni anche derogatorie rispetto a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Articolo 19: abroga espressamente la legge 14 novembre 1981, n. 648, che disciplina attualmente l'organizzazione e l'attività dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Natura dell'ente).*

L'Ente nazionale italiano per il turismo provvede alla promozione dell'offerta turistica italiana sui mercati esteri secondo le disposizioni della presente legge.

L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

## ART. 2.

*(Compiti).*

L'ente persegue le finalità di cui al precedente articolo, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217, adottando le iniziative necessarie a far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali, con particolare riferimento ai beni culturali ed ambientali.

Provvede altresì a sostenere, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese ed altri organismi, pubblici e privati, concorrenti alla promozione ed alla commercializzazione dei relativi prodotti.

Opera il coordinamento delle iniziative di promozione turistica delle regioni sui mercati esteri.

Cura la realizzazione di un sistema di informazioni e di studi sui e per i mercati turistici internazionali, la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sul movimento turistico, la raccolta e lo studio della legislazione straniera ed internazionale concernente il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati ai soggetti e agli organismi interessati.

Pone in essere ogni altra attività necessaria al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 3.

*(Rapporti con le regioni).*

Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistiche proprie, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ente ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A tal fine le regioni indicano nei loro programmi le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'ente e le altre che intendono realizzare in via autonoma, dandone tempestiva comunicazione all'ente medesimo che provvede ad inserire le prime nel programma promozionale di cui all'articolo 4.

ART. 4.

*(Programma promozionale nazionale).*

L'ente elabora il programma promozionale nazionale, di durata triennale, contenente le direttive generali e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere rivolta la propria attività e la previsione di massima degli importi globali di spesa per ciascuna area.

Tale programma è sottoposto all'approvazione del comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, entro il mese di aprile dell'anno precedente a quello del triennio cui si riferisce.

Il predetto comitato apporta, entro novanta giorni, le modificazioni che ritiene necessarie al raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che siano stati posti in essere gli adempimenti sopraindicati, il programma si intende approvato.

## ART. 5.

*(Programmi esecutivi).*

Coerentemente con le indicazioni contenute nel programma di cui all'articolo precedente, l'ente adotta i programmi esecutivi annuali e determina le modalità di attuazione delle singole iniziative, trasmettendoli al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'approvazione.

Ove tali iniziative assumano, per le loro speciali finalità ovvero per il particolare rilievo finanziario, le caratteristiche di progetti straordinari, si procede alla costituzione di idonee strutture organizzative, operanti anche in regime di diritto privato, cui affidare la realizzazione dei progetti medesimi.

I programmi approvati sono tempestivamente trasmessi al comitato di coordinamento per la programmazione turistica cui, entro tre mesi dal termine di ciascun anno, l'ente trasmette una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto.

## ART. 6.

*(Organi).*

Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

## ART. 7.

*(Presidente).*

Il presidente è scelto in una terna di nomi predisposta dal consiglio di amministrazione fra persone esperte in materia di turismo. La terna, con esclusione dei componenti il consiglio di amministrazione, può includere il presidente uscente.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. Il presidente vigila sull'esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione. Al vice presidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'ente, nonché quelli eventualmente delegati dal presidente.

Al presidente dell'ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

#### ART. 8.

##### *(Composizione del consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente:

a) dagli assessori al turismo in carica di ciascuna delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) da sei rappresentanti rispettivamente designati dai Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, del turismo e dello spettacolo e dei beni culturali e ambientali;

c) da otto esperti in materie turistiche di cui tre rappresentanti dei datori di



lavoro, tre rappresentanti del movimento cooperativo appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico, proposti dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria e del movimento cooperativo; e due rappresentanti delle associazioni nazionali di turismo sociale;

d) da un rappresentante del personale dell'ente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

In caso di dimissioni o di vacanza del presidente o di consiglieri di amministrazione si provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione, fino alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di un terzo dei suoi componenti e le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.

#### ART. 9.

##### *(Competenze del consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali dell'ente e i programmi di attività annuali e pluriennali in correlazione con la programmazione economica generale;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione e soppressione degli uffici dell'ente all'estero e alla frontiera;

e) il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale;

f) il regolamento di amministrazione e di contabilità.

Il consiglio di amministrazione ha altresì il compito di predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sull'ordinamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

Le deliberazioni di cui al primo comma debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

#### ART. 10.

*(Statuto dell'ente).*

Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro previo parere del Consiglio di Stato.

#### ART. 11.

*(Comitato esecutivo).*

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente, da tre componenti eletti dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'articolo 9, ultimo comma, ed in particolare delibera:

a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto dallo statuto;

b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

c) le accettazioni di lasciti e di donazioni:

d) le liti attive e passive e l'affidamento dei relativi incarichi di patrocinio legale;

e) gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto nonché gli atti che siano ad esso demandati dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d) sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

#### ART. 12.

*(Controllo della gestione).*

Il controllo della gestione dell'ente è demandato ad un collegio di tre revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti funge da presidente del collegio.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; con le stesse modalità previste dal presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto ed esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Corte dei conti, ai Ministri del turismo e dello spettacolo, del tesoro e alle regioni.

#### ART. 13.

*(Direttore generale).*

Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati

requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ente, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, espletando le funzioni di segretario, con voto consultivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente, sovrintende alle attività ed al funzionamento di tutti gli uffici dell'ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e affidato dagli altri organi dell'ente.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito dal consiglio di amministrazione.

Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nel ruolo dell'ente con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

#### ART. 14.

*(Esercizio finanziario).*

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento l'ente provvede con:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi delle regioni e di altri enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'ente;
- c) proventi patrimoniali di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

#### ART. 15.

*(Contributo dello Stato).*

A decorrere dall'anno finanziario 1984, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento

dell'attività istituzionale dell'ente è elevato a lire 100 miliardi. La misura del contributo statale può essere modificata con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 70 miliardi, per l'anno 1984 si provvede a carico e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 16.

*(Applicabilità della legge  
11 febbraio 1980, n. 26).*

Le norme relative al collocamento in aspettativa del dipendente dello Stato il cui coniuge, anche se dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, si applicano integralmente anche al dipendente dell'ente il cui coniuge, anche esso dipendente dell'Ente nazionale italiano per il turismo, sia destinato a prestare servizio all'estero.

#### ART. 17.

*(Norma transitoria).*

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica.

La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. In tale seduta il consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 7.

Con il decreto di nomina del nuovo presidente cessano i poteri del presidente scaduto.

ART. 18.

*(Norma di attuazione).*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con quello del tesoro, sarà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'ente che terrà conto delle particolari esigenze dell'ente stesso, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

ART. 19.

*(Abrogazione della legge  
14 novembre 1981, n. 648).*

È abrogata la legge 14 novembre 1981, n. 648, recante il nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.